



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17015**

**Data: 29/09/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Comunicazione dell' Ufficio Campionati Hockey relativo all'incontro (8880) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 24/09/2017 tra HC Valpellice U19 (070) e SV Kaltern Caldarò U19 (042).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):

GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale  
GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia  
GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia  
GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

C) Sanzione inflitta:

**Perdita gara** inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia.

**Ammenda** inflitte alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 - 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

### H.c. Valpellice A.s.d. (070)

- preso atto che l'incontro di campionato nazionale U.19 tra H.C. Valpellice e SV Kaltern Caldarò previsto per il 24.09.2017 è stato annullato dai competenti organi F.I.S.G., come da nota dd. 21.09.'17, in quanto la società ospitante non ha confermato, nei termini di regolamento, nonostante esplicita richiesta della F.I.S.G., la partecipazione all'incontro per la giornata fissata in calendario;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell'incontro sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società dell'H.C. Valpellice, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda quantificata in € 1.500,00 ai sensi dell'art. 7C) N.O.F.A Comuni 2017 - 2018;
- Ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2017 - 2018, nonché l'art. 30 del Reg. di Giustizia

**sancisce**



la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice;

- visti gli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

**infligge**

la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Valpellice

**H.c. Valpellice A.s.d. (070)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi